Copia Albo

CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

CIAT

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 3 DEL 03/03/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI FORNITO DA SISCOM SPA SU PIATTAFORMA DOCFLY-ARUBA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027. IMPEGNI DI SPESA - CIG: B50A406E53

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consorzio CIAT. Responsabile Procedimento: il direttore (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

L'anno duemilaventicinque del mese di marzo del giorno tre nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

•Ai sensi dell'art. 31 del TUEL 267/2000 e visto l'art. 6 comma 5 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, nonchè il parere n. 15 del 14.02.2011 della Corte dei Conti - Sezione Regionale per il Lazio è costituito un Consorzio di servizi tra i Comuni di: Vicenza, Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano-Mossano, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sandrigo, Val Liona, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Villaga, Zovencedo;

•I Consorzi tra enti locali rientrano nella categoria dei consorzi amministrativi. Per consorzi amministrativi si intendono quelli che hanno natura di ente pubblico e sono, pertanto, dotati di personalità giuridica e svolgono compiti di pubblica amministrazione.

• Il Consorzio viene denominato "Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio" (CIAT);

VISTO l'art. 30 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15.12.2022 con la quale si provvedeva a nominare l'avv. Domenico Grieco Direttore del Consorzio CIAT fino al 31-12-2025;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, spetta al Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere all'adempimento dell'obbligo di legge inerente la conservazione dei documenti informatici per il tramite di soggetto professionalmente accreditato per tale servizio;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ATTESO che il servizio di conservazione dei documenti informatici si concretizza nel ciclo di conservazione come di seguito meglio delineato:

1. Servizio di formazione di pacchetti di file e versamento degli stessi in conservazione con software OlimpoCoOutsourcer di Siscom Spa presso il portale Aruba DocFly accreditato AGID che funge da soggetto conservatore (Spazio fornito per la conservazione pari ad 1 Gigabyte/anno);
2. Servizio di assistenza erogato da siscom spa sull'intero ciclo di conservazione, ivi compresi il servizio di conservazione del Registro di protocollo, del registro delle fatture elettroniche e degli ordinativi informatici che operano nel sistema di Siope Plus per il tramite del programma di gestione denominato Giove;

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta SISCOM Spa con nota in data 27.12.2024 agli atti dell'Ente con il prot. n. 109 stessa data, la quale quantifica il costo del servizio di cui al presente atto in € 909,00 (euro novecentonove/00) oltre ad iva all'anno dal 01.01.2025 al 31.12.2027, per complessivi € 3.326,94 (spesa triennale) e valutata la stessa come congrua rispetto alle condizioni di mercato;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

1. Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Servizio di conservazione dei documenti informatici fino al 31.12.2027;
2. Importo del contratto: EURO 2.727,00 (importo triennale) oltre iva di Legge;

3. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

4. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

5. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che:

1. l'art.3 della legge n.136/2010 disciplina le modalità di pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

2. SISCOM SPA CF e P.Iva n. 01778000040 in qualità di appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

3. Con Durc con scadenza 29.05.2025 è stata accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta SISCOM SPA in parola;

APPURATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità:

1. lett. b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

2. l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

3. ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

4. ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

5. che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

ATTESO che:

1. Il D.L. 12/11/2010 n.187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" all'art. 7 c.4 dispone; "4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione

appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»";

2. con Determinazione n. 08 del 18 Novembre 2010 l'Autorità di Vigilanza ha ulteriormente chiarito che in applicazione della normativa sopra richiamata il CIG deve essere richiesto per gli acquisti di qualsiasi importo e qualsiasi sia la modalità di scelta del contraente;

3. il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è **CIG n. B50A406E53**;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenza, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

RICORDATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RICHIAMATO l'art. 192 T.U.E.L. 267/2000 inerente la determinazione a contrarre e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che nella formazione dell'atto è stata verificata dal Direttore, la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione finanziario anni 2025-27, approvato con deliberazione consortile n. 11 del 23.12.2024;

VISTO il del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Consortile;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in premessa che si ritengono qui integralmente riportate a trascritte:

1. Di procedere ad affidare direttamente la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici (Protocollo, fatture e Ordinativi OPI) e relativa assistenza alla ditta SISCOM SPA con sede in Cervere (CN), via Adua n. 4, CF e P.iva n. 01778000040, per le ragioni ed alle condizioni economiche meglio descritte in narrativa (Preventivo di spesa prot. n. 109 del 27.12.2024) per complessivi € 3.326,94 per il triennio dal 01.01.2025 al 31.12.2027;
2. Di impegnare, allo scopo, la complessiva somma di Euro € 3.326,94 (IVA compresa), con imputazione della stessa al capitolo 1056 del bilancio di previsione 2025/2027 nel modo che segue:
    - Euro 909,00 oltre iva per totali € 1.108,98 anno 2025;
    - Euro 909,00 oltre iva per totali € 1.108,98 anno 2026
    - Euro 909,00 oltre iva per totali € 1.108,98 anno 2027
3. che ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il Direttore
F.to:Avv. Domenico Grieco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consorzio CIAT. Responsabile Procedimento: il direttore (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Consorzio CIAT, lì 03/03/2025

Il Direttore
F.to: Avv. Domenico Grieco

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Direttore
avv. Domenico Grieco